



**VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO N. 3/12**  
**RIUNIONE DEL 29 MARZO 2012**

Il giorno 29 marzo 2012, alle ore 14,30, regolarmente convocato con rettorale di prot. n. 2747 del 23.03.2012 presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (Sala Altiero Spinelli), via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Senato Accademico per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Valutazione *ex post* Dottorati di Ricerca 2011 – Relazione del Nucleo di Valutazione;
3. Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (art. 24 Legge 30.12.2010 n. 240) – Approvazione;
4. Centri di spesa: Funzioni Centro Linguistico di Ateneo e afferenze Centro Grandi Attrezzature – Determinazioni;
5. Mobilità docenti – Determinazioni;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente
Prof. Piermaria CORONA	Direttore DIBAF
Prof.ssa Gabriella CIAMPI	Direttore DISBEC
Prof. Silvano ONOFRI	Direttore DEB
Prof. Gaetano PLATANIA	Direttore DISUCOM
Prof. Leonardo RAPONE	Direttore DISTU
Prof. Alessandro RUGGIERI	Direttore DEIM
Prof. Leonardo VARVARO	Direttore DAFNE
Prof.ssa Carla CARUSO	Rappres. dei proff. di II fascia
Prof. Maurizio MASI	Rappres. dei proff. di II fascia
Dott.ssa Sara MARINARI	Rappres. dei ricercatori
Dott.ssa Giulia CRISTOFARO	Rappres. degli studenti
Sig.na Eleonora MERLANI	Rappres. degli studenti
Dott. Simone UBERTAZZO	Rappres. degli studenti

P	A	G	A
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
			X
X			
X			



A norma dell'art. 11, co. 5, dello Statuto di Ateneo, sono presenti all'adunanza con funzione consultiva, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

Prof. Giuseppe Nascetti, Pro-Rettore Vicario (su invito del Rettore);

Dott. Arch. Giovanni Cucullo, Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario.

E' altresì presente la Dott.ssa A. Moscatelli, Dirigente delle Divisioni I e II.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Rettore informa che la dott.ssa Giulia Cristofaro, rappresentante degli studenti, ha presentato in data 26.03.2012 le dimissioni da componente del Senato Accademico in considerazione di sopraggiunti impegni lavorativi. Il Rettore fa presente che è in corso il provvedimento di sostituzione della predetta rappresentante con il primo dei non eletti della stessa lista. Contestualmente il Senato Accademico sarà integrato con il rappresentante dei ricercatori a seguito della decadenza, per modificazione del proprio stato giuridico, dei precedenti rappresentanti (dott.sse Marina Micozzi e Mariagrazia Russo).

## **1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

**1.1.** Il Rettore comunica l'ottimo posizionamento dell'Ateneo a quel che è dato conoscere sulla classifica nazionale delle Università che hanno ottenuto la quota premiale a valere sul FFO 2012. La classifica vedrebbe la nostra Università in posizione di eccellenza. Tale risultato consentirà di mitigare di circa 3 punti il taglio dei finanziamenti che nel bilancio di previsione per il 2012 era stato previsto nella misura del 3,5. Segnala i fattori che hanno determinato il buon piazzamento del nostro Ateneo e fa notare come il risultato raggiunto, che rappresenta ovviamente l'esito dell'ottimo lavoro dei Dipartimenti e prima ancora delle Facoltà oltre che dell'intera Amministrazione, consentirà di affrontare gli impegni futuri con maggiore tranquillità.

**1.2.** Il Rettore informa che il MIUR, con notevole anticipo rispetto al 2011, ha emanato il Decreto di ripartizione del FFO 2012 e con nota prot. n. 369 del 13.03.2012 ha trasmesso un documento che individua le diverse fonti di finanziamento a disposizione del sistema universitario ed illustra le finalità del "Multifondo".

**1.3.** Il Rettore informa che il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha deciso di accogliere la richiesta della CRUI di proroga di un mese del termine per la trasmissione dei prodotti alla VQR 2004-2010 (nuova scadenza 31 maggio 2012). Contestualmente l'ANVUR ha deciso anche di prorogare al 31 ottobre 2012 la scadenza per la trasmissione dell'elenco dei dipartimenti e dei soggetti valutati afferenti a ciascun dipartimento e al 31 luglio 2012 la scadenza per la trasmissione del rapporto di autovalutazione.

**1.4.** Il Rettore, in merito alla revisione dello Statuto ai sensi dell'art. 2 della Legge 240/2010, informa che la Commissione per la revisione dello Statuto, nella riunione del 20.03.2012, ha preso in esame e deliberato in merito alle osservazioni formulate dal MIUR con nota prot. n. 1029 del 24.02.201. La revisione dello Statuto nella formulazione proposta dalla predetta Commissione, sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per il prescritto parere e sarà quindi sottoposta al Senato Accademico per la deliberazione finale.

**1.5.** Il Rettore, in merito all'abolizione del valore legale del titolo di studio sulla quale ha già più volte espresso in sede pubblica la propria posizione contraria, fa osservare le difficoltà ad assumere decisioni attraverso la 'consultazione pubblica'. A suo avviso infatti la decisione, di pertinenza non solo del Ministero ma dell'intero Governo, non può essere assunta attraverso la prevista forma di referendum via *internet*.

**1.6.** Il Rettore informa che è stato approvato il d.lgs. recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione all'art. 5 della Legge n. 240/2010. Ricorda che la CRUI ha espresso forti perplessità sul provvedimento che riduce sensibilmente le capacità assunzionali degli Atenei e che regolerà la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato. Fa osservare che, su esplicita richiesta della CRUI, sono state introdotte nel decreto norme che consentono di pervenire ad equilibrato rapporto dell'organico dei professori di I e II fascia pari al 50% tra le due categorie. Il provvedimento stabilisce inoltre un nuovo regime di utilizzo delle risorse derivanti dal *turn over* differenziato in funzione della posizione degli Atenei rispetto al limite massimo dell'indicatore, pari all'80%, delle spese di personale. L'indicatore è calcolato rapportando le spese complessive di personale alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse e contributi universitari. Gli Atenei possono procedere all'assunzione di personale a t. i. e di ricercatori a t.d. con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20% e al 10% qualora al 31 dicembre dell'anno precedente il citato indicatore delle spese di personale sia rispettivamente inferiore e pari o superiore all'80%.

Il Rettore fa osservare che il sistema assunzionale dell'Ateneo consentirà di utilizzare i punti organico degli esercizi 2012 e 2013 per tutte le figure di personale ad eccezione degli associati in favore dei quali sono previsti i finanziamenti del piano straordinario. Sottolinea al riguardo che tale condizione discende dal fatto che l'Ateneo ha dato corso alle chiamate degli idonei su propri fondi con la possibilità di destinare i finanziamenti di cui all'art. 29 della Legge 240/2010 in favore degli associati.

La prof.ssa Caruso accoglie con piacere la comunicazione del Rettore che lascia ben sperare in favore di risorse da riservare della categoria degli associati, categoria a suo avviso poco considerata a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla Legge 240/2010. Ritiene opportuno che il Rettore trasmetta un'informativa ai colleghi docenti per fornire corrette notizie tecniche sulle concrete possibilità in favore della citata categoria di personale.

Il prof. Corona concorda con l'osservazione della prof.ssa Caruso. Si compiace con il Rettore per l'ottimo posizionamento dell'Ateneo sulla classifica nazionale delle Università facendo notare come la notizia risulti favorevole non soltanto per gli aspetti premiali sul FFO ma anche come elemento da "spendere" ai fini del piano di orientamento per le iscrizioni relative al prossimo anno accademico. Accoglie con particolare favore la notizia della riapertura dei termini di cui al bando VQR 2004-2010 come richiesto dalla CRUI. Chiede chiarimenti circa il computo dei fondi esterni ai fini del calcolo dell'indicatore delle spese di personale.

Anche il prof. Varvaro dichiara il proprio compiacimento per le notizie fornite dal Rettore e le conseguenti positive ricadute finanziarie che rendono possibile guardare al futuro dell'Ateneo

con margini di maggior fiducia.


Il prof. Ruggieri condivide quanto espresso dal prof. Varvaro e dichiara il proprio orgoglio per aver contribuito, unitamente agli altri direttori di dipartimento, al tale risultato particolarmente significativo considerato il difficile contesto territoriale in cui l'Ateneo è chiamato ad operare.

Il prof. Onofri manifesta la propria soddisfazione per le notizie fornite dal Rettore al quale esprime un particolare ringraziamento per aver portato a termine nel 2011 la prima fase di riforma statutaria i cui effetti hanno certamente contribuito al raggiungimento dei risultati resi noti dal Rettore.

La prof.ssa Ciampi si congratula con il Rettore e con i colleghi tutti per il buon posizionamento dell'Ateneo, risultato di un lavoro di squadra tra centro e periferia e che distingue egregiamente l'Ateneo anche in ambito regionale. Tale risultato, di cui deve dare merito anche al suo predecessore prof. D'Auria essendo da poco tempo alla direzione del Dipartimento, ritiene debba essere speso per potenziare il ruolo dell'Università sul territorio.

Il dott. Ubertazzo dichiara di essere fiero di rappresentare gli studenti in un Ateneo che ha conseguito un così importante risultato senza gravare finanziariamente sugli studenti. Concorda con la prof.ssa Ciampi circa l'opportunità di diffondere in ambito territoriale la positiva notizia sulle potenzialità del nostro Ateneo.

Il Rettore ringrazia per le parole esternate. Fornisce chiarimenti sul computo del rapporto per il calcolo dell'indicatore delle spese di personale ed assicura che darà ampia diffusione delle prospettive di sviluppo dell'Ateneo in termini di assunzioni tra le varie categorie di personale sempre, comunque, in funzione di un'attenta programmazione correlata all'offerta formativa.



## 2. VALUTAZIONE EX POST DOTTORATI DI RICERCA 2011 – RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Su invito del Rettore entrano nella sala della riunione il prof. G. Piovesan, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, e sig. P.A. Capuani, Responsabile dell'Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in entrata.

Il prof. Piovesan, come riportato nella relazione predisposta dall'Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in entrata, fa presente che il Nucleo di Valutazione interna dell'Ateneo è chiamato a redigere una relazione annuale sulla permanenza e il rispetto dei requisiti di idoneità dei corsi di Dottorato di Ricerca attivi nel 2011 (n. 16), ai sensi dell'art. 3, c. 2 del DM n. 224/1999.

Al fine di consentire l'adozione di criteri omogenei di valutazione da parte dei Nuclei e di disporre di informazioni in grado di permettere un'analisi comparativa dello stato dei dottorati nelle diverse sedi e nei diversi ambiti disciplinari, i Nuclei sono chiamati a compilare per ciascun corso di dottorato, nel sito riservato agli stessi, le relazioni predisposte secondo lo schema a suo tempo adottato dal CNVSU (Doc 1/2006).

Lo schema prevede che, per ogni corso di dottorato e per ogni requisito previsto dal regolamento, il Nucleo formuli un giudizio motivato sulla base di un questionario che ne puntualizza i diversi aspetti. Per effettuare la valutazione dei corsi il NdV ha utilizzato le informazioni fornite dall'Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata, quelle contenute nell'Anagrafe dei dottorati e le relazioni pervenute dai Coordinatori dei Dottorati di Ricerca.

Le relazioni redatte per ciascun corso di dottorato e quella di carattere generale sono sottoposte al Senato Accademico che potrà formulare osservazioni alla stessa, come stabilito dal D.M. n.224/99.

La valutazione ha riguardato i seguenti corsi di Dottorato di Ricerca:

1. Biotecnologia degli alimenti (DIBAF), cicli XXIV, XXV e XXVI  
(Coordinatore Prof. Marco Esti)
2. Biotecnologie vegetali (DAFNE), cicli XXIV, XXV e XXVI  
(Coordinatore Prof.ssa Stefania Masci)
3. Diritto dei contratti pubblici e privati (DISTU), cicli XXIV, XXV e XXVI (  
(Coordinatore Prof. Ferdinando Albisinni dal 01.01.2012)
4. Ecologia e gestione delle risorse biologiche (DEB), cicli XXIV, XXV e XXVI  
(Coordinatore Dott.ssa Roberta Cimmaruta)
5. Ecologia forestale (DIBAF), cicli XXIV, XXV e XXVI  
(Coordinatore Prof. Riccardo Valentini dal 01.01.2012)
6. Economia e territorio (DAFNE), cicli XXI, XXV e XXVI  
(Coordinatore Prof. Alessandro Sorrentino)
7. Evoluzione biologica e biochimica (DEB), cicli XXIV, XXV e XXVI  
(Coordinatore Prof.ssa Laura Zucconi)
8. Genetica e biologia cellulare (DEB), cicli XXIV, XXV e XXVI  
(Coordinatore Prof. Giorgio Pranterà)
9. Ingegneria dei sistemi agrari e forestali (DAFNE), ciclo XXVI ciclo - 1° anno  
che deriva dalla trasformazione del corso di DR in "Meccanica agraria"  
(Coordinatore Dott. Massimo Cecchini dal 01.01.2012)
10. Memoria e materia delle opere d'arte attraverso i processi di produzione, storicizzazione,  
conservazione, musealizzazione (DISBEC), cicli XXIV, XXV e XXV)



- (Coordinatore Prof.ssa Silvia Maddalo)
11. Ortoflorofrutticoltura (DAFNE), cicli XXIV, XXV e XXVI  
(Coordinatore Prof. Alberto Graifenberg)
  12. Protezione delle piante (DAFNE), XXIV e XXVI  
(Coordinatore Prof. Leonardo Varvaro)
  13. Scienze ambientali (DIBAF), XXIV, XXV e XXVI  
(Coordinatore Prof. Maurizio Petruccioli)
  14. Scienze e tecnologie per la gestione forestale e ambientale (DAFNE), XXIV, XXV e XXVI  
(Coordinatore Prof.ssa Rosanna Bellarosa)
  15. Storia d'Europa: società, politica, istituzioni (XIX-XX secolo) (DISBEC), XXIV, XXV e XXVI  
(Coordinatore Prof.ssa Gabriella Ciampi)
  16. Storia e cultura del viaggio e dell'odeporica nell'età moderna (DISUCOM), ciclo XXIV – 3° anno (Coordinatore Prof. Gaetano Platania)

La relazione è stata approvata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 26 marzo 2012.

Le schede concernenti i singoli corsi di dottorato saranno chiuse in rete, nel sito riservato ai Nuclei, entro il 30 marzo 2012; la delibera del Senato Accademico, contenente le osservazioni alla relazione del Nucleo, dovrà essere inserita nel sito riservato entro la medesima data.

L'ANVUR - sulla base del contenuto delle relazioni dei Nuclei e delle osservazioni dei Senati Accademici - redige la Relazione generale annuale sullo stato della didattica nei corsi di Dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dalle Università indicando, altresì, i criteri per la ripartizione tra le Università delle risorse disponibili per i corsi *post-lauream*, in particolare per i corsi di dottorato di ricerca (art. 4, c. 3, secondo periodo della L. n. 210/1998).

Il Senato Accademico è invitato a formulare le osservazioni alla relazione di carattere generale del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

In particolare il prof. Piovesan, con riferimento a quanto riportato nel verbale n. 3/12, fa osservare che il NdV, nella citata seduta del 26 marzo u.s., ha constatato che in generale si è verificato un miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione scientifica dei dottorandi ed una più efficiente organizzazione delle attività formative, in alcuni casi espressa in CFU. Tuttavia il Nucleo ha rilevato che, per alcuni corsi di dottorato, è auspicabile una maggiore attenzione ai seguenti aspetti:

- parziale mobilità dei dottorandi presso istituzioni estere per periodi di studio, ricerca o stages, in parte dovuta alla limitate risorse specificatamente destinate;
- insufficiente internazionalizzazione dei Dottorati, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione di dottorandi stranieri (l'iscrizione di dottorandi stranieri è concentrata su alcuni corsi);
- ridotto numero di concorrenti in rapporto ai posti messi a concorso;
- limitata capacità di reperire risorse finanziarie esterne, in particolare per quanto riguarda il finanziamento di borse di studio.

A fronte delle osservazioni di cui sopra il Nucleo ha rinnovato l'invito all'Ateneo a procedere ad una riorganizzazione forte con l'accorpamento dei corsi di dottorato, in particolare di quelli che presentano tematiche di ricerca affini, anche alla luce della comunicazione pervenuta in proposito dal M.I.U.R. (nota prot. n. 640 del 14.03.2011), conseguente all'entrata in vigore della Legge n. 240/2010.

Il prof. Piovesan, infine, profittando della presenza dei Direttori di Dipartimento, coglie l'occasione per ricordare che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 2 marzo 2012, ha segnalato



la necessità di sensibilizzare le strutture dell'Ateneo ad un tempestivo riscontro ai diversi adempimenti richiesti dagli uffici dell'Amministrazione strumentali ai lavori del Nucleo stesso.

Il Rettore ringrazia il prof. Piovesan per il lavoro svolto dal Nucleo. Con l'occasione informa che, dopo i rilievi del Consiglio di Stato del 24.11.2011, è in fase di definizione da parte del MIUR il "Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca". Lo schema di decreto, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo in applicazione dell'art. 19 della Legge 240/2010, conferma quanto già anticipato dal MIUR con la nota del 14.03.2011 prot. n. 640 per l'avvio di una revisione dei corsi di dottorato finalizzata alla razionalizzazione e riorganizzazione degli stessi. In particolare si fissa in 6 il numero delle borse e in 15 il numero dei componenti del Collegio appartenenti ai settori oggetto del corso, con documentati risultati di ricerca a livello internazionale. Per tali motivi invita i Direttori di Dipartimento a prendere in seria considerazione le osservazioni formulate dal NdV ai fini della progettazione dei corsi di dottorato per il prossimo ciclo anche se, come anticipato dall'On. Ministro, è ancora possibile l'avvio del prossimo ciclo con le vecchie regole.

Il prof. Rapone segnala le difficoltà per i dottorati dell'area umanistica che risultano penalizzati nel reperimento di fondi esterni. A suo avviso, piuttosto che accorpati, i corsi esistenti dovranno essere riconfigurati *ex novo*.


Il prof. Corona fa osservare come il panorama sul fronte dell'articolazione dei dottorati di ricerca appaia alquanto confuso se si pensa all'attuale discrezionalità lasciata agli Atenei invitati solo nel recente passato a riorganizzare i corsi in scuole di dottorato. A suo avviso è indispensabile individuare con celerità quale percorso l'Ateneo intenda adottare per il prossimo ciclo tenuto conto dei tempi stretti previsti per l'attivazione dei corsi.

Il prof. Onofri, dopo aver evidenziato la stretta connessione che la legge 240/2010 dà al dottorato rispetto alle aree di ricerca presenti nei dipartimenti, informa che presso il DEB è allo studio un progetto di riconfigurazione dei corsi di dottorato in linea con quanto evidenziato dal Rettore sia in termini di numero minimo di borse di studio sia in termini di numerosità del Collegio dei docenti.

La prof.ssa Caruso chiede delucidazioni al Rettore in merito al computo dei docenti che possono far parte del Collegio. Rileva l'opportunità di valutare attentamente il nuovo assetto dei corsi che caratterizzeranno il terzo livello della formazione dell'Ateneo nei prossimi anni. A tal fine ritiene che scelte così importanti non possano essere assunte entro i tempi previsti per l'attivazione del prossimo ciclo.

Il Rettore fa presente che possono far parte del Collegio dei Docenti anche professori stranieri purché rivestano nel Paese di origine tale ruolo, mentre sono esclusi i tutor o altre figure professionali (compresi i ricercatori del CNR salvo equiparazione formalmente sancita).

Il Rettore, in conclusione, ritiene necessario che l'Ateneo adotti per il prossimo ciclo in maniera univoca l'una o l'altra soluzione: vecchie o nuove regole. Per tale motivo sarà opportuna una riflessione comune da parte dei direttori dipartimento e dei coordinatori dei corsi sulle linee da seguire per la progettazione dei corsi di dottorato relativi al XXVIII ciclo.



7

Escono dalla sala della riunione il prof. G. Piovesan e il sig. P.A. Capuani.

Il Senato Accademico prende atto favorevolmente della relazione annuale del Nucleo di Valutazione inerente all'attività dei corsi di dottorato di ricerca, con sede a Viterbo, svolta nell'anno 2011, formulata in conformità all'art. 3 del D.M. 30.4.1999, n. 224, e delle osservazioni che evidenziano i punti di forza e di criticità degli attuali corsi, che costituiscono un importante contributo nell'ottica della riorganizzazione dei dottorati (Allegato A/1-4).

Letto e approvato seduta stante.

### **3. REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (ART. 24 LEGGE 30.12.2010 N. 240) – APPROVAZIONE.**

Su invito del Rettore partecipa alla discussione il prof. G. Vesperini, delegato per i regolamenti di Ateneo.

Il Rettore ricorda che, su iniziativa del prof. Vesperini, è stato attivato sul sito di Ateneo il *forum* per i Regolamenti, all'interno del quale è prevista la sezione "Osservazioni e suggerimenti sulle proposte di regolamenti da presentare agli organi di governo". Ricorda altresì che il delegato per i regolamenti di Ateneo ha inviato una prima bozza del regolamento ai Direttori di Dipartimento e ha tenuto conto delle osservazioni da essi formulate, oltre che di quelle pervenute da altri professori dell'Ateneo.

Il Rettore si sofferma su alcuni punti del Regolamento ritenuti meritevoli di particolare attenzione:

- Art. 5 – copertura finanziaria: durata e pluralità delle convenzioni con enti pubblici e privati;
- Art. 7 – composizione delle commissioni: considerato che la legge rimette al Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione ristretta ai professori di I e II fascia, la delibera sulla proposta di chiamata del candidato idoneo (art. 24, c. 2, lett. d) della l. 240/10) da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, si ritiene opportuno prevedere che le commissioni siano costituite da professori di I e II fascia;
- Art. 8 – procedura di chiamata.

Il prof. Vesperini, dopo aver ringraziato per la partecipazione alla discussione sul Regolamento, interviene sui punti indicati dal Rettore:

- Art. 5 – in merito alla copertura finanziaria mediante convenzione (triennale nel caso di finanziamento o cofinanziamento per i contratti relativi alla tipologia di cui all'art. 3 – lett. a); quindicennale per i contratti relativi alla tipologia di cui all'art. 3 – lett. b), il Regolamento indica che la copertura finanziaria, nel caso di cofinanziamento esterno, possa essere regolata da una o più convenzioni. E' evidente quindi che per lo stesso contratto sia possibile stipulare più convenzioni ferma restando la durata minima di ciascuna di esse così come imposta dalla legge (art. 18, c. 3, legge 240/10);
- Art. 8 – la legge non specifica se la Commissione debba proporre al Consiglio di Dipartimento al termine della selezione un vincitore o una rosa di idonei o una graduatoria di idonei. Si tratta, pertanto, di scelta rimessa all'autonomia regolamentare delle Università. Si è ritenuto preferibile proporre che la Commissione, al termine dei lavori, proponga una rosa di idonei,

lasciando poi al dipartimento la scelta, tra questi, del candidato con il quale stipulare il contratto. Si tratterebbe di scelta coerente con la responsabilità attribuita al dipartimento, nella nuova normativa, per la qualità della politica di reclutamento seguita.

Il prof. Corona dà atto che il regolamento lascia la possibilità di prevedere l'esonero (totale o parziale) dall'impegno didattico del ricercatore a t.d. (art. 4, c.5, lett. b). Tale possibilità, infatti, consente di assecondare specifiche richieste di un ente finanziatore interessato allo svolgimento della sola attività di ricerca. Il Regolamento, inoltre, recepisce la possibilità di attivazione di un contratto anche a valere su fondi derivanti da più convenzioni. Per quanto riguarda la selezione degli idonei, ritiene che il Dipartimento, proponendo i componenti della Commissione, sembra delegare alla Commissione stessa la potestà di individuare il vincitore.

Il prof. Platania condivide la soluzione, prevista nel regolamento, della rosa di idonei sulla quale il Dipartimento individua il vincitore proponendone la chiamata. Si esprime favorevolmente anche sulla previsione di impegnare il ricercatore a t.d. nello svolgimento dell'attività didattica in quanto funzionale all'offerta formativa. Informa infine di aver formulato al prof. Vesperini, che ringrazia, alcuni punti di riflessione utili per la discussione. In particolare, in merito alla costituzione della Commissione (art. 7, c. 2,) ha suggerito di modificare le parole "su proposta del Consiglio di Dipartimento" con le parole "su indicazione del Consiglio di Dipartimento", ciò al fine di attestare la precisa competenza del Dipartimento su tale adempimento.

La prof.ssa Caruso evidenzia che l'art. 24, c.2, lett. c) già di per sé prevede la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica: per tale motivo la graduatoria è implicitamente formulata dalla Commissione all'atto dell'esame della documentazione prodotta.

Il prof. Varvaro informa di aver già avuto modo di ringraziare il prof. Vesperini nell'ambito di scambi intercorsi e di comunicare le sue osservazioni.

La dott.ssa Marinari, con riferimento a quanto previsto nell'art. 9, c.2, riterrebbe utile una maggiore differenziazione del carico didattico in capo al ricercatore con contratto di cui alla lett. b) rispetto al ricercatore di cui alla lett. a), indicando il numero di CFU corrispondenti all'attività didattica svolta. Inoltre osserva che, per i ricercatori di cui alla lett. b), per rapportare la selezione a livello nazionale, sarebbe utile definire nel bando il ssd piuttosto che il solo settore concorsuale (art. 4, c.5, lett. e). Aggiunge che sarebbe opportuno fare riferimento ai criteri definiti dall'ANVUR ai fini della valutazione dei titoli scientifici (art. 8, c.1). Infine ritiene auspicabile l'opzione della graduatoria degli idonei, in alternativa alla rosa, nella considerazione che trattasi di procedura di valutazione comparativa.

Il prof. Onofri riterrebbe auspicabile esonerare i ricercatori di cui alla tipologia a) dallo svolgimento dell'attività didattica; tuttavia i vincoli imposti in termini di requisiti quantitativi necessari per l'offerta formativa rendono difficile perseguire questa soluzione. Aggiunge che alcune considerazioni dei ricercatori del proprio Dipartimento sono state già illustrate dalla dott.ssa Marinari. Infine, suggerisce di modificare il comma 5, lettera l) dell'art. 4 nel senso di prevedere nel bando il numero minimo di pubblicazioni da presentare per partecipare alla selezione.

Il prof. Ruggieri rileva la difficoltà di far coincidere, in termini temporali, l'esigenza di un ente finanziatore rispetto ai tempi connessi alla selezione del ricercatore a t.d. Questo elemento di criticità non si riscontra invece nel caso di fondi del Dipartimento. Fa notare, inoltre, le difficoltà alle quali andrebbe incontro il Consiglio di Dipartimento nel proporre la stipula di contratto in difformità dalla graduatoria formulata dalla Commissione. E' quindi preferibile la formulazione di una rosa di idonei. Per quanto riguarda la non obbligatorietà dello svolgimento dell'attività didattica, sottolinea che i requisiti minimi legati all'offerta formativa imporrebbero in tal caso un serio ragionamento a livello di risorse da impegnare.

Il prof. Rapone evidenzia che il passaggio al ruolo degli associati per i ricercatori con contratto di tipologia b) rappresenta un caso particolare in quanto si potrà realizzare tra non meno di 4/5 anni, mentre al momento è prevalente l'assunzione di ricercatori a t.d. con contratto di tipologia a). In merito alle due opzioni relative alla individuazione del vincitore della selezione, dichiara di preferire la formulazione da parte della Commissione di una rosa di idonei (piuttosto che la graduatoria) nell'ambito della quale il Dipartimento propone il vincitore con delibera ampiamente motivata.

Il prof. Vesperini, in risposta alla dott.ssa Marinari, fa notare che l'art. 8, c.1, del Regolamento espressamente prevede che per la valutazione dei titoli, del *curriculum* e della produzione scientifica del candidato, la Commissione si deve attenere ai criteri individuati con decreto ministeriale. In merito al finanziamento del contratto da parte di enti pubblici e privati (art. 5), fa rilevare che, ferma restando la durata minima obbligatoria delle convenzioni, esse possono concorrere, anche in misura differenziata, al costo del ricercatore.

Il Rettore, esaurita la discussione, riassume gli aspetti regolamentari trattati:

- la formulazione della graduatoria discende dall'attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione; da ciò discende che il candidato con il punteggio più alto aspira ad essere dichiarato vincitore;
- la rosa dei candidati (soluzione prevalente rispetto alla graduatoria) implica una forte responsabilizzazione del Dipartimento in quanto esso dovrà proporre la chiamata; appare quindi opportuno integrare il comma 4 dell'art.8 con una disposizione sulla modalità di assunzione della deliberazione motivata;
- sull'attività didattica in capo al ricercatore a t.d., ritiene che l'esonero possa discendere dalla tipologia di regime di impegno: a tempo definito, possibile per i ricercatori con contratto di tipologia a) e pieno per quelli con contratto di tipologia b);
- sulle risorse necessarie per l'attivazione di un contratto, il regolamento fa salva la pluralità di convenzioni con enti pubblici e privati; ciò non toglie che risorse esterne possano entrare nel bilancio di Ateneo per essere poi riversate nelle dotazioni dei Dipartimenti a prescindere da convenzioni temporalmente definite;
- la rosa di candidati si esaurisce all'atto dell'accettazione del contratto da parte del candidato scelto;
- l'art. 8, c.1, può essere integrato con gli estremi del riferimento normativo;
- l'art. 4, c. 5, lett. l) può essere modificato nel senso indicato dal prof. Onofri.

Per tutto quanto esposto, il Rettore propone di approvare il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (art. 24 legge 30.12.2010 n. 240) nella formulazione proposta salvo le seguenti modifiche:

art. 4 – Attivazione delle procedure di valutazione  
comma 5, lett. 1):

*“il numero minimo di pubblicazioni da presentare, tenuto conto della tipologia dei contratti di cui all’articolo 3, comma 1 lettera a) e articolo 3, comma 1, lettera b) che precedono”.*

art. 5 – Copertura finanziaria  
secondo periodo:

*“Per i contratti regolati dall’articolo 3, comma 1, lettera a) che precede, le convenzioni devono avere una durata almeno pari a quella del contratto medesimo. Per i contratti regolati dall’articolo 3, comma 1, lettera b) che precede, le convenzioni devono avere una durata quindicennale.”*

art. 8 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa  
comma 1, secondo periodo:

*“La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale, e già definiti con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n.243.”*

comma 4:

*“Entro 30 giorni dall’approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motivata e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, facendo specifico riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della procedura da parte del Dipartimento, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il consiglio di dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto di ricerca in corso o a svolgere una lezione. In caso di mancata accettazione da parte del candidato scelto, il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei dalla Commissione”.*

Il Senato Accademico,

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 8729 del 29.07.1996 e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 540/11 del 14.06.2011;

**VISTO** il Regolamento per il reclutamento ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 324/08 del 01.04.2008, modificato da ultimo con D.R. n. 96/11 del 07.02.2011;

**VISTO** l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**VISTO** il D.M. n. 242 del 24.05.2011 “*Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010*” e il D.M. n. 243 del 25.05.2011 “*Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24, della Legge n. 240/10*”;

**VISTA** la proposta di Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato adeguata alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 240/10 e dai successivi decreti

ministeriali attuativi presentata dal Delegato per i Regolamenti, sentiti i Direttori di Dipartimento e preso atto delle osservazioni pubblicate sul *Forum*;

delibera di approvare il Regolamento di Ateneo per il reclutamento ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 legge 30.12.2010 n. 240 nella forma proposta dall'Amministrazione (**Allegato n. 1/1-8**) salvo le seguenti modifiche:

art. 4 – Attivazione delle procedure di valutazione  
comma 5, lett. I):

*“il numero minimo di pubblicazioni da presentare, tenuto conto della tipologia dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) e articolo 3, comma 1, lettera b) che precedono”.*

art. 5 – Copertura finanziaria  
secondo periodo:


*“Per i contratti regolati dall'articolo 3, comma 1, lettera a) che precede, le convenzioni devono avere una durata almeno pari a quella del contratto medesimo. Per i contratti regolati dall'articolo 3, comma 1, lettera b) che precede, le convenzioni devono avere una durata quindicennale.”*

art. 8 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa  
comma 1, secondo periodo:

*“La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale, e già definiti con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n.243.”*

comma 4:

*“Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motivata e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, facendo specifico riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della procedura da parte del Dipartimento, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il consiglio di dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto di ricerca in corso o a svolgere una lezione. In caso di mancata accettazione da parte del candidato scelto, il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei dalla Commissione”.*



#### **4. CENTRI DI SPESA: FUNZIONI CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO E AFFERENZE CENTRO GRANDI ATTREZZATURE – DETERMINAZIONI**

Il Rettore ricorda che con delibera del 2.12.2011 il Senato Accademico, su conforme proposta del Consiglio di Amministrazione del 4.10.2011, ai sensi dell'art. 11, c. 2, lett. e) dello Statuto ha deliberato la disattivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dei seguenti Centri di spesa:

- Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Viaggio (CIRIV)
- Centro di Calcolo Universitario (CUC)
- Centro Interdipartimentale di Microscopia Elettronica (CIME)
- Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
- Centro Interdipartimentale dell'Orto Botanico (COB).

Con la medesima delibera il Senato Accademico ha altresì stabilito le seguenti procedure ai fini della confluenza delle funzioni dei Centri disattivati in una o più strutture:

- l'assegnazione ad una o più strutture delle funzioni dei Centri disattivati deve avvenire sulla base di una proposta presentata dalle strutture medesime;
- la proposta, presentata da uno o più Strutture interessate, deve essere accuratamente motivata e trovare fondamento nelle linee di ricerca condotte e/o negli obiettivi dei corsi di studio incardinati nelle rispettive strutture;
- la proposta dovrà contenere altresì la disponibilità ad erogare mediante apposita convenzione i servizi alle altre strutture di Ateneo eventualmente interessate alla fruizione dei servizi medesimi.

Alla formale disattivazione dei Centri si è dato luogo con decreto rettorale n. 997/11 del 12.12.2011. Ricorda inoltre che:

- le funzioni relative al Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Viaggio (CIRIV) sono confluite all'interno del Dipartimento DISUCOM (D.R. 997/11 del 12.12.2011)
- le funzioni relative al Centro di Calcolo sono confluite nella III Divisione dell'Amministrazione centrale come Servizio Sistemi informatici per l'Ateneo (CdA del 22.12.2011).

Nel contempo sono state avviate le procedure relative alla ricostituzione degli organi per i quali il Senato Accademico, nella citata seduta del 2.12.2011, ha deliberato il mantenimento della distinta soggettività giuridica (CIRDER, CLSAP, CGA, Azienda Agraria). Gli organi dei predetti Centri sono stati quindi ricostituiti con decreto rettorale n. 75/12 del 27.1.2012, mentre sono in corso le procedure di nomina dei Presidenti dei Centri (ad esclusione dell'Azienda Agraria la cui funzione compete, per legge, al Rettore o suo delegato).

Con nota rettorale del 27.1.2012 prot. n. 1073, è stato fissato al 20 febbraio 2012 il nuovo termine entro il quale i Direttori di Dipartimento nonché i Presidenti dei Centri CIRDER, CLSAP, CGA e il Direttore dell'Azienda Agraria sono stati invitati a presentare le proposte ai fini dell'assegnazione delle funzioni dei Centri disattivati (CLA, COB, CIME).

**a) Funzioni Centro Linguistico di Ateneo (CLA)**

Il Rettore fa presente che sono pervenute la proposta di assunzione delle funzioni da parte del DISTU (delibera 10.1.2012 – allegata) e la proposta co-partecipazione paritetica del DISUCOM (delibera del 25.1.2012 – allegata).

Il Rettore pertanto, in linea anche con quanto già emerso in precedenti sedute del Senato Accademico, ritiene che le funzioni dell'ex CLA debbano essere assegnate ad un solo dipartimento, il DISTU, fatto salvo poi il ricorso a convenzioni per regolare la fruizioni di servizi linguistici da parte degli altri Dipartimenti.

Evidenzia altresì che il DISUCOM presenta una situazione differenziata rispetto agli altri Dipartimenti che sono meri fruitori dei servizi linguistici. Presso il DISUCOM invero sono incardinati docenti di lingua e traduzione che per lo svolgimento delle rispettive attività di didattica necessitano del supporto dei CEL. I CEL saranno automaticamente incardinati presso il DISTU in quanto legati alle funzioni dell'ex CLA.

Pertanto propone la costituzione di un comitato con funzioni consultive, del quale facciano parte i docenti di lingua e traduzione impegnati nei corsi di studio incardinati presso il DISUCOM, di cui il DISTU si avvarrebbe.

Il prof. Platania sottolinea di aver riconosciuto, in diverse occasioni, l'opportunità dell'incardinamento delle funzioni ex CLA all'interno del DISTU considerata la rilevanza degli insegnamenti linguistici in capo al Dipartimento e, tuttavia, di non sottacere le notevoli specificità del DISUCOM nel settore delle lingue. Per tale motivo concorda con la proposta del Rettore di istituzione di una commissione tecnico-consultiva nei termini che saranno delineati dal Rettore stesso.

Il prof. Rapone rileva che già in occasione della riunione di dicembre con i Direttori di Dipartimento aveva anticipato la richiesta del Dipartimento DISTU di assunzione dei servizi del disciolto CLA e l'erogazione dei servizi stessi ai Dipartimenti interessati tramite convenzioni da modulare in base alle specifiche esigenze. Si terrà conto della diversa situazione del DISUCOM rispetto agli altri Dipartimenti per le ragioni espresse dal Rettore prevedendo che i docenti del DISUCOM svolgano le rispettive attività avvalendosi dei CEL e dei tutor; che i docenti di ruolo di lingue presenti solo nel DISUCOM esercitino le funzioni di indirizzo previste dal contratto dei CEL e che al riguardo si prevedano apposite forme di consultazione.

Il prof. Platania rileva difformità tra l'impostazione data dal Rettore rispetto a quella illustrata dal prof. Rapone che vede la commissione tecnica non a livello paritetico tra i due dipartimenti. In merito alla proposta del Rettore chiede chiarimenti sul ruolo del DISUCOM all'interno della commissione.

Il Rettore precisa che la responsabilità del complesso delle funzioni dell'ex CLA è evidentemente in capo al DISTU. Tuttavia sul fronte scientifico-didattico va effettivamente prevista una sede di consultazione con i docenti di lingua e traduzione del DISUCOM.

La dott.ssa Moscatelli rammenta che, in base a quanto previsto dal CCNL del personale T.A., i CEL esercitano le rispettive funzioni di collaborazione e supporto alla didattica seguendo le direttive del Responsabile della struttura che eroga i servizi linguistici e che sul fronte operativo il CEL esercita le sue funzioni in stretto rapporto con il docente di lingua e traduzione di riferimento,

titolare dell'insegnamento ufficiale. Appare pertanto necessario, come espresso dal Rettore, prevedere un comitato con poteri consultivi di cui il DISTU possa avvalersi.

Il prof. Platania riconosce che la questione sulla compartecipazione alle funzioni del disattivato Centro Linguistico di Ateneo da parte di più strutture dipartimentali, come a suo tempo deliberato dal Senato Accademico, crea alcune problematiche.

Esce la rappresentante degli studenti E. Merlani (ore 18,40).

Il Rettore rileva che ormai il CLA è disattivato e quindi il Senato è chiamato a decidere l'assunzione delle funzioni all'interno di un dipartimento. Le decisioni attinenti ai servizi linguistici e ai CEL di pertinenza dei corsi di lingua del DISUCOM diventano frutto di un organismo tecnico-consultivo di cui si avvale il DISTU.

Il prof. Rapone esprime perplessità rispetto a un'eventuale commissione paritetica interdipartimentale da costituirsi all'interno di uno specifico dipartimento, mentre altra cosa sarebbe un tavolo di consultazione per affrontare le specifiche esigenze del DISUCOM e per dar modo ai docenti del DISUCOM di svolgere le funzioni di indirizzo che essi soltanto possono esercitare in determinati settori linguistici.

Il Rettore invita i due direttori di dipartimento a riporre fiducia nella possibilità di proporre soluzioni sulla problematica in esame. Riconoscere le specificità del DISUCOM implica rinvenire uno strumento, quale un comitato consultivo, che possa risolvere le esigenze sopra rappresentate. Si impegna quindi, come Amministrazione, a sottoporre una proposta in tal senso nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa e della distinzione dei ruoli.

Il prof. Varvaro fa rilevare che sussiste un interesse differenziato del DISUCOM rispetto agli altri dipartimenti; l'affidamento ad un solo dipartimento delle funzioni già proprie del CLA non esclude, come evidenziato dal Rettore, la costituzione di una commissione che potrà dare chiarezza e maggiore funzionalità all'insieme delle attività. Per tale motivo non comprende le perplessità manifestate dal prof. Rapone e sostiene quindi la proposta del Rettore.

Il prof. Rapone accetta la proposta del Rettore e resta in attesa di prendere visione del testo che l'Amministrazione vorrà sottoporre.

Il prof. Platania confida in una proposta del Rettore che soddisfi le aspettative del DISUCOM.

In conclusione il Rettore invita il Senato a deliberare sulla assegnazione delle funzioni del disattivato Centro Linguistico di Ateneo al Dipartimento DISTU. Si riserva di presentare nei prossimi giorni ai Direttori la proposta suddetta.

Il Senato Accademico approva seduta stante.

**b) Centri di spesa: Afferenze Centro Grandi Attrezzature – Determinazioni.**

Il prof. Ruggieri, su invito del Rettore, illustra la proposta formulata dal Dipartimento DEIM di afferire al Centro Grandi Attrezzature. Si riporta la relazione predisposta dall'Ufficio Organi Collegiali:

“Il Senato Accademico, nella seduta del 21.12.2011 (allegato 1), tenuto conto della nuova riorganizzazione dipartimentale dell'Ateneo e della soppressione delle Facoltà a decorrere dal 1° novembre 2011, ha approvato le richieste di afferenza formulate dalle strutture ai seguenti Centri per i quali il Senato stesso (delibera del 2.12.2011) aveva deliberato il mantenimento della distinta soggettività giuridica:

- Azienda Agraria Didattico Sperimentale “Nello Lupori”
- Centro Interdipartimentale di Ricerca e Diffusione delle Energie Rinnovabili (CIRDER)
- Centro Studi Alpino di Pieve Tesino (CSALP)
- Centro Grandi Attrezzature (CGA).

Con decreto rettorale n. 75/12 del 27.1.2012 si è quindi provveduto alla ricostituzione degli Organi dei predetti Centri sulla base delle designazioni effettuate dalle strutture interessate. Con il medesimo decreto è stato dato mandato al decano dei professori di ruolo di ciascun Centro di convocare il Consiglio per l'elezione del Presidente previa presentazione e discussione delle candidature. Ad oggi non risultano ancora nominati i Presidenti dei Centri (ad eccezione dell'Azienda Agraria in quanto la funzione, come da normativa di riferimento, è in capo al Rettore, o suo Delegato).

Con il citato decreto rettorale n. 75/12 il Consiglio del Centro Grandi Attrezzature risulta così costituito:

- Prof. Felice GRANDINETTI – Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF);
- Prof. Domenico LAFIANDRA – Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE);
- Prof. Raffaele SALADINO – Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB)
- Prof.ssa Maria C. ANDALORO – Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC).

Il Direttore del Dipartimento DEIM, con nota del 12.3.2012 n. 201 (allegato 2), ha chiesto l'afferenza del Dipartimento al Centro Grandi Attrezzature motivata dalla forte connotazione tecnologica insita nel corso di laurea in Ingegneria Industriale (classe L-09) la cui istituzione, all'interno del Dipartimento DEIM, è stata deliberata dal Senato Accademico nell'ambito dell'offerta formativa per l'a.a. 2012/2013 (delibera del 5.3.2012). Il Consiglio del Dipartimento DEIM (seduta del 23.03.2012, allegato 3), ha ratificato la proposta di afferenza al Centro CGA di cui alla citata nota del Direttore e, nelle more della deliberazione del Senato Accademico, ha designato il prof. Vincenzo Sforza quale rappresentante del Dipartimento nel Consiglio del Centro Grandi Attrezzature.

Ciò premesso, si invita il Senato Accademico a valutare la proposta del Dipartimento DEIM di afferenza al Centro Grandi Attrezzature”.



Il Senato Accademico,

- vista la delibera del 21.12.2011 con la quale, tenuto conto della nuova riorganizzazione dipartimentale dell'Ateneo e della soppressione delle Facoltà a decorrere dal 1° novembre 2011, sono state approvate le richieste di afferenza formulate dalle strutture ai seguenti Centri

per i quali il Senato stesso (delibera del 2.12.2011) aveva deliberato il mantenimento della distinta soggettività giuridica:

- Azienda Agraria Didattico Sperimentale “Nello Lupori”
  - Centro Interdipartimentale di Ricerca e Diffusione delle Energie Rinnovabili (CIRDER)
  - Centro Studi Alpino di Pieve Tesino (CSALP)
  - Centro Grandi Attrezzature (CGA);
- visto il decreto rettorale n. 75/12 del 27.01.2012 con il quale si è provveduto alla ricostituzione dei Consigli dei predetti Centri sulla base delle designazioni effettuate dalle strutture interessate;
  - vista la nota del 12.3.2012 con la quale il Direttore del Dipartimento DEIM ha chiesto l’afferenza del Dipartimento al Centro Grandi Attrezzature motivata dalla forte connotazione tecnologica insita nel corso di laurea in Ingegneria Industriale (classe L-09) la cui istituzione, all’interno del Dipartimento DEIM, è stata deliberata dal Senato Accademico nell’ambito dell’offerta formativa per l’a.a. 2012/2013 (delibera del 5.3.2012);
  - vista la delibera del Consiglio del Dipartimento DEIM del 23.03.2012 con la quale è stata ratificata la proposta di afferenza al Centro CGA di cui alla citata nota del Direttore e, nelle more della deliberazione del Senato Accademico, il prof. Vincenzo Sforza è stato designato quale rappresentante del Dipartimento nel Consiglio del Centro Grandi Attrezzature,

approva la proposta di afferenza al Centro Grandi Attrezzature presentata dal Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM).



#### 4. MOBILITÀ DOCENTI – DETERMINAZIONI

Assiste alla discussione, su invito del Rettore, il prof. G. Vesperini, delegato per i Regolamenti di Ateneo.

Il Rettore illustra i contenuti della nota rettorale prot. 121 del 19.3.2012 inviata ai componenti del Senato Accademico

“Con D.R. n. 540/2011 del 14 giugno 2011 sono state adottate alcune prime modifiche statutarie in attuazione della legge 30.12.2010, n. 240. Tra le modifiche introdotte, in linea con quanto disposto dalla legge, assume particolare rilevanza il passaggio delle funzioni didattiche dalle Facoltà ai Dipartimenti. Sono stati infatti abrogati gli articoli dello Statuto relativi alle Facoltà (art. 26), al Preside (art. 27) e al Consiglio di Facoltà (art. 28) e conseguentemente modificati i contenuti degli articoli relativi ai Dipartimenti (*ex art. 33, attuale art. 25*), agli Organi di Dipartimento (art. 34) e ai Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali (art. 35).

In particolare, l'art. 25 dello Statuto dispone: *‘I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie.’*

Il comma 3 del medesimo articolo prevede *‘Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di scelta del Dipartimento al quale afferire, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di ateneo’*.

L'art. 35 rubricato *Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali* prevede:

1. *Il Regolamento Generale di Ateneo prevede il numero minimo di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in misura comunque non inferiore a 35 unità, per la costituzione dei Dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.*

A questo ultimo riguardo, si ricorda che il Delegato del Rettore per i regolamenti sta coordinando le procedure per l'adeguamento tempestivo dei Regolamenti interni, tra cui il Regolamento Generale di Ateneo, alle nuove norme statutarie, una volta che tutte queste saranno divenute efficaci con le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Per altro verso, l'art. 2 del suddetto D.R. 540/2011 dispone,

1. *Le disposizioni statutarie di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*
2. *Fino al 31 ottobre 2011 le Facoltà conservano le sole competenze necessarie ad assicurare la regolare conclusione dei corsi di insegnamento dell'anno accademico 2010-2011, lo svolgimento degli esami di profitto e di quelli di laurea fino alla sessione autunnale dello stesso anno accademico. Tutte le altre funzioni elencate dall'articolo 25 sono trasferite ai Dipartimenti dal momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie i Presidi cessano dalla carica di componente del Senato Accademico ed entrano a far parte del predetto Organo i Direttori di Dipartimento.*

Alla luce delle modifiche introdotte nello Statuto, quindi, il complesso delle funzioni e delle prerogative delle Facoltà, oggi ormai soppresse, è stato trasferito *in toto* ai Dipartimenti a partire dal 1 novembre 2011.

Si rammenta, ancora, che i criteri per l'istituzione dei Dipartimenti dettati dal Senato accademico sono stati correlati, da un canto, al rispetto del requisito quantitativo minimo dei docenti (35 unità) e, dall'altro, ai progetti didattici e di ricerca elaborati in funzione dei settori

scientifico-disciplinari di afferenza dei docenti medesimi, visto anche quanto disposto dal D.M. 22 settembre 2010, n. 17 in materia di “*Requisiti necessari dei corsi di studio*”.

Il Senato Accademico in data 22.3.2011, in considerazione della fase di transizione legata all’attivazione dei nuovi assetti dipartimentali e nella prospettiva del passaggio delle funzioni didattiche, comprese quelle connesse alla programmazione della nuova offerta formativa 2012/2013, dalle Facoltà ai Dipartimenti, ha deliberato altresì che, per il solo anno 2011, eventuali richieste di trasferimento dei docenti da un Dipartimento ad un altro potessero essere presentate in deroga ai termini minimi di permanenza fissati dal comma 4, primo periodo, dell’art.12 del R.G.A. e fissato, sempre limitatamente all’anno 2011, la decorrenza della nuova afferenza alla data della delibera del Consiglio di Dipartimento di destinazione, piuttosto che al 1° gennaio dell’anno successivo, come previsto in ogni caso dal R.G.A.

Con delibera del 12 giugno 2011 il Senato Accademico ha deliberato l’incardinamento dei corsi di studio attivi nell’offerta Formativa ai sette Dipartimenti in base ai criteri generali indicati dal medesimo Organo nella seduta del 5 maggio 2011. Tali criteri sono connessi alla ponderazione dei rispettivi requisiti di docenza: requisiti quantitativi (personale effettivamente disponibile) e requisiti qualitativi (copertura teorica dei S.S.D. da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti). La nuova Offerta Formativa per l’a.a. 2012/2013 deliberata dal Senato Accademico, in ultimo con delibera del 5 marzo 2012, è stata dunque pianificata tenuto conto dell’organico dei docenti afferenti al Dipartimento.

Dal quadro normativo e dalle deliberazioni sopra richiamate si evince che la possibilità per i Dipartimenti di programmare con efficacia l’offerta formativa è strettamente connessa con la consistenza della dotazione dei docenti ad esso afferenti anche in relazione ai rispettivi settori scientifico-disciplinari e con una stabilità nel corso del tempo di tale medesima dotazione. Ne consegue che la mobilità interna dei docenti tra Dipartimenti non può più dipendere unicamente dalla sola delibera del Consiglio del Dipartimento di destinazione del docente che presenta la domanda di trasferimento, ma deve essere necessariamente subordinata sin da subito all’assenso del Dipartimento di provenienza, come convenuto ampiamente, peraltro, nel corso dei lavori dell’Organo statutario.

Per le motivazioni sopra esposte, non si ritiene più applicabile alle procedure di trasferimento avviate dopo il 31.12.2011 l’art. 12, c. 4 del R.G.A. che nell’attuale formulazione sottopone alla sola delibera del Consiglio di Dipartimento di destinazione la domanda di trasferimento presentata dal docente e che prevederebbe la successiva presa di servizio il 1° gennaio dell’anno successivo. Questo tipo di disposizione era coerente con una diversa organizzazione dell’Ateneo cui corrispondeva una differente ripartizione delle funzioni. Fino all’adozione dello stralcio statutario, infatti, il Dipartimento non era titolare delle funzioni didattiche, e quindi il trasferimento del docente non condizionava in alcun modo il corretto esercizio delle funzioni stesse, in quanto il possesso dei requisiti di docenza era un obbligo che faceva capo alle Facoltà e non ai Dipartimenti, titolari delle sole funzioni inerenti alla ricerca.

In definitiva, quindi, il *nomen iuris* “Dipartimento” oggi indica un soggetto giuridico diverso dal passato. Il docente, anche agli effetti di tutte le disposizioni che concernono il suo stato giuridico (scatti, valutazione, partecipazione a commissioni), è incardinato in questo nuovo soggetto giuridico. Di qui la ragione per la quale, nell’interesse esclusivo dell’efficienza e dell’efficacia dell’offerta formativa varata dagli Organi e sancita ogni anno dal Senato accademico, per inquadrare correttamente la procedura di mobilità interna occorre necessariamente fare ricorso ad un’interpretazione sistematica ed analogica delle norme.

A tale riguardo la disciplina dell’art.12 del R.G.A., che come detto, prevedeva la decorrenza della nuova afferenza a partire dal 1° gennaio successivo alla delibera di accoglimento della

domanda di trasferimento, era funzionale in passato al fatto di riconoscere al docente, quanto alla libertà di perseguimento della ricerca, la possibilità di scegliere il Dipartimento di appartenenza, sia pure nei limiti della coerenza del programma di ricerca perseguito dal Dipartimento medesimo con la specializzazione del docente. Nella medesima prospettiva, la disciplina nazionale prevedeva la scelta da parte del docente, al momento della presa di servizio, del Dipartimento al quale afferire.

Per converso, per inquadrare correttamente la procedura di mobilità nel quadro normativo attuale, si deve opportunamente fare riferimento alle disposizioni che regolavano la mobilità interna dei docenti tra le Facoltà. Il *Regolamento sui trasferimenti dei professori e dei ricercatori universitari* (D.R. n. 710/06 del 31.7.2006) nel disciplinare le procedure di mobilità interna dei professori e ricercatori all'art. 4 dispone *'A domanda dell'interessato, su parere conforme delle due facoltà e del senato accademico, il Rettore può disporre il passaggio di un professore o ricercatore dell'Università da una ad altre facoltà'*. L'incardinamento giuridico dei docenti nell'organico delle Facoltà giustificava il passo in questione; allo stesso modo, per analogia, lo stesso passo è oggi giustificato dall'incardinamento giuridico dei docenti presso i Dipartimenti eredi delle funzioni e delle prerogative delle Facoltà, come dimostra anche il comma 1, lett. e) dell'articolo 18 della legge 240/2010 là dove, disciplinando la procedura di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, dispone: *formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento.. omissis..*

Si fa presente da ultimo che il Ministero, nella nota prot. 1029 del 24.2.2012, di riscontro alla proposta di modifica statutaria inviata dal nostro Ateneo, ha osservato in merito all'articolo 29 dello Statuto rubricato *'Requisiti quantitativi per strutture dipartimentali'* che: *'occorre prevedere che la deroga ai requisiti minimi numerici previsti dalla legge 240/2012 sia ammissibile solo per un anno, termine entro il quale il Dipartimento in questione deve essere disattivato'*. Ulteriore disposizione che rende estremamente delicata la procedura di mobilità interdipartimentale.

Per tutte le ragioni sopra esposte, nelle more dell'adeguamento del R.G.A. alle modifiche statutarie intervenute con il DR 540/2011 e a quelle che saranno definitivamente adottate dagli Organi di Governo ai sensi dell'art.2, c. 5 della legge 240/2010, si intende sottoporre al Senato Accademico, nella prima seduta utile, la proposta di applicare la seguente procedura per il trasferimento dei docenti: *«il docente interessato presenta domanda motivata di trasferimento al Rettore; su parere conforme dei due Dipartimenti e del Senato accademico, il Rettore può disporre il passaggio di un professore o ricercatore dell'Università ad altro Dipartimento»*.

In attesa che il Senato si pronunci sulla presente proposta, gli eventuali procedimenti relativi ai trasferimenti dei docenti sono sospesi.”

Il Rettore passa poi ad esporre la proposta inviata in data 27 marzo ai Senatori.

“VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO lo Statuto di Ateneo, come da ultimo modificato con D.R. 540/2011 del 14 giugno 2011;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il D.R. n. 540/2011 del 14 giugno 2011 con il quale sono state adottate alcune prime modifiche statutarie in attuazione della legge 30.12.2010, n. 240;

TENUTO CONTO che tra le modifiche introdotte, in linea con quanto disposto dalla legge, assume particolare rilevanza il passaggio delle funzioni didattiche dalle Facoltà ai Dipartimenti; che sono stati infatti abrogati gli articoli dello Statuto relativi alle Facoltà (art. 26), al Preside (art. 27) e al Consiglio di Facoltà (art. 28) e conseguentemente modificati i contenuti degli articoli relativi ai Dipartimenti (ex art. 33, attuale art. 25), agli Organi di Dipartimento (art. 34) e ai Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali (art. 35);

VISTO, in particolare, l'art. 25 dello Statuto che dispone: *'I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie'*;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo che prevede *'Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di scelta del Dipartimento al quale afferire, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo'*;

VISTO l'art. 35 rubricato *Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali* che prevede: *1. Il Regolamento Generale di Ateneo prevede il numero minimo di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in misura comunque non inferiore a 35 unità, per la costituzione dei Dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari;*

CONSIDERATO che i criteri per l'istituzione dei Dipartimenti dettati dal Senato accademico sono stati correlati, da un canto, al rispetto del requisito quantitativo minimo dei docenti (35 unità) e, dall'altro, ai progetti didattici e di ricerca elaborati in funzione dei settori scientifico-disciplinari di afferenza dei docenti medesimi, visto anche quanto disposto dal D.M. 22 settembre 2010, n. 17 in materia di *"Requisiti necessari dei corsi di studio"*;

TENUTO CONTO che il Senato Accademico in data 22.3.2011, in considerazione della fase di transizione legata all'attivazione dei nuovi assetti dipartimentali e nella prospettiva del passaggio delle funzioni didattiche, comprese quelle connesse alla programmazione della nuova offerta formativa 2012/2013, dalle Facoltà ai Dipartimenti, ha deliberato altresì che, per il solo anno 2011, eventuali richieste di trasferimento dei docenti da un Dipartimento ad un altro potessero essere presentate in deroga ai termini minimi di permanenza fissati dal comma 4, primo periodo, dell'art.12 del R.G.A. e fissato, sempre limitatamente all'anno 2011, la decorrenza della nuova afferenza alla data della delibera del Consiglio di Dipartimento di destinazione, piuttosto che al 1° gennaio dell'anno successivo, come previsto in ogni caso dal R.G.A.;

RILEVATO che con delibera del 12 giugno 2011 il Senato Accademico ha deliberato l'incardinamento dei corsi di studio attivi nell'offerta Formativa ai sette Dipartimenti in base ai criteri generali indicati dal medesimo Organo nella seduta del 5 maggio 2011; che tali criteri sono connessi alla ponderazione dei rispettivi requisiti di docenza: requisiti quantitativi (personale effettivamente disponibile) e requisiti qualitativi (copertura teorica dei S.S.D. da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti);

CONSIDERATO che la nuova Offerta Formativa per l'a.a. 2012/2013 deliberata dal Senato Accademico, in ultimo con delibera del 5 marzo 2012, è stata dunque pianificata tenuto conto dell'organico dei docenti afferenti al Dipartimento;

VISTA la nota rettorale prot. 121 del 19 marzo 2012 in materia di mobilità dei docenti e, in particolare, quanto ivi addotto sull'efficienza e l'efficacia delle programmazioni didattiche adottate dai singoli Dipartimenti nonché sulla piena assimilazione del nuovo regime dipartimentale a quello delle Facoltà per quel che concerne l'organico dei docenti incardinati;

RITENUTO che la disposizione di cui all'art. 12, c. 4 del R.G.A. non sia più coerente con la richiamata attribuzione di nuove funzioni e di nuovi obblighi ai Dipartimenti e che quindi il trasferimento del docente condizioni il corretto esercizio delle funzioni stesse determinando il possesso dei quei requisiti di docenza precedentemente in capo alle sole Facoltà;

VISTO il Regolamento sui trasferimenti dei professori e dei ricercatori universitari (D.R. n. 710/06 del 31.7.2006) che, nel disciplinare le procedure di mobilità interna dei professori e ricercatori tra Facoltà all'art. 4, dispone *'A domanda dell'interessato, su parere conforme delle due facoltà e del senato accademico, il Rettore può disporre il passaggio di un professore o ricercatore dell'Università da una ad altre facoltà'*;

RILEVATO che tali disposizioni, nelle more dell'adeguamento della normativa di Ateneo al nuovo assetto statutario, e vista anche la nota del Direttore Generale MIUR prot.1029 del 24.2.2012, ai sensi dell'art. 6, c.10 della L. 168/1989, nella quale si precisa, in merito all'articolo 29 dello Statuto rubricato *'Requisiti quantitativi per strutture dipartimentali'*, che: *'occorre prevedere che la deroga ai requisiti minimi numerici previsti dalla legge 240/2012 sia ammissibile solo per un anno, termine entro il quale il Dipartimento in questione deve essere disattivato'*;

VISTO quanto deliberato dall'Organo di cui all'art. 2, c. 5 della L. 240/2010 nella seduta del 20 marzo u.s. in sede di adozione delle modifiche statutarie di cui alla nota MIUR sopra citata;

RITENUTO che, per tutte le ragioni sopra esposte e per le motivazioni di cui alla nota rettorale sopra richiamata del 19 marzo 2012, nelle more dell'adeguamento della normativa di Ateneo alle modifiche statutarie, si debba applicare alla mobilità dei docenti tra Dipartimenti la medesima procedura già dettata dal richiamato Regolamento per il trasferimento dei docenti tra le Facoltà e quindi subordinare l'accoglimento della domanda di trasferimento del docente alla delibera del Senato Accademico, da adottarsi previo parere dei due dipartimenti interessati e procedere al trasferimento con decreto rettorale, adottato in conformità con la predetta delibera del Senato;

#### DELIBERA

Art. 1 – Per tutte le motivazioni di cui in premessa e nelle more dell'adeguamento della normativa di Ateneo alle modifiche statutarie intervenute con il D.R. 540/2011 e a quelle che saranno definitivamente adottate dagli Organi di Governo ai sensi dell'art. 2, c. 5 della legge 240/2010, alla procedura di mobilità dei docenti tra dipartimenti si applica la norma dell'articolo 4 del Regolamento sui trasferimenti dei professori e dei ricercatori universitari (D.R. n. 710/06 del 31.7.2006) e, pertanto, il trasferimento del docente da un dipartimento all'altro è subordinato alla delibera del Senato Accademico, da adottarsi previo parere dei due dipartimenti interessati; il trasferimento è disposto con decreto rettorale, adottato in conformità con la predetta delibera del Senato.”

In merito alla suddetta proposta, il Rettore precisa che, in considerazione della stretta correlazione tra mobilità dei docenti e organizzazione dell'attività didattica in seno al Dipartimento sia di provenienza che di destinazione, la decorrenza del trasferimento debba essere fissata all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data del decreto per le ragioni che esporrà tra un attimo.

Il Rettore, per tutte le motivazioni già esposte nella sua nota del 19.3. u.s. sopra richiamata, ritiene che, nelle more dell'adeguamento della normativa di Ateneo alle modifiche statutarie intervenute con il D.R. 540/2011 e a quelle che saranno definitivamente adottate dagli Organi di Governo ai sensi dell'art. 2, c. 5 della legge 240/2010, la mobilità dei docenti tra le attuali strutture didattiche, cioè i dipartimenti, confluisca nella procedura di mobilità dei docenti disciplinata dall'articolo 4 del Regolamento sui trasferimenti dei professori e dei ricercatori universitari (D.R. n. 710/06 del 31.7.2006). Detta procedura, concernente gli organici delle Facoltà, in quanto strutture su cui è incardinata l'offerta didattica, non può che applicarsi, infatti, alle nuove strutture didattiche, ossia, per l'appunto ai dipartimenti nella nuova configurazione di cui al D.R. 540/2011. Pertanto il trasferimento del docente da un dipartimento ad un altro è deliberato dal Senato Accademico, previo parere dei due dipartimenti interessati; il trasferimento viene disposto con decreto rettorale, adottato in conformità con la predetta delibera del Senato e produce effetti a decorrere dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data del decreto.

Prende la parola il prof. Platania il quale rileva che la proposta di delibera presentata dal Rettore, rispetto alla nota inviata in data 19 marzo, si presenta equilibrata e condivisibile perché frutto di una mediazione. Tuttavia fa rilevare che l'intera proposta appare a suo giudizio illegittima e si chiede se non si dovesse seguire l'iter previsto per la revisione dello Statuto. Ciò in quanto l'art. 25, c.3, dello Statuto ex D.R. 540/11 enuncia il principio che ai singoli professori è garantita la possibilità di scelta del dipartimento al quale afferire.

Il prof. Platania prosegue chiedendo come si presenta la posizione di coloro che hanno fatto richiesta di trasferimento nel periodo che va dal 1° di gennaio 2012 alla data odierna. Per queste fattispecie non possono che applicarsi le norme tuttora vigenti e non abrogate e cioè l'art. 12, c. 4, del Regolamento Generale di Ateneo e prima ancora l'art. 25, c.3, dello Statuto ex D.R. 540/11, e non quelle contenute nella proposta di delibera. Al riguardo cita il caso della collega prof.ssa Graziano, in attesa dell'autorizzazione al trasferimento a decorrere dal 1 gennaio 2013 presso il Dipartimento DISUCOM secondo la predetta disciplina.

Il Rettore ritiene che la disciplina illustrata – frutto di una lettura sistematica delle norme che regolano la materia – vada applicata per tutte le richieste di trasferimento presentate successivamente al 31 dicembre 2011 e che la decorrenza dei trasferimenti debba essere fissata al 1° novembre. Per perfezionare la procedura relativa alla richiesta di trasferimento della prof.ssa Graziano presso il Dipartimento DISUCOM, occorrerà quindi acquisire il parere del Dipartimento di provenienza (DISTU) e la successiva delibera del Senato Accademico, atti prodromici necessari per l'adozione finale del provvedimento di trasferimento, il decreto rettorale. Fa notare che la deroga alle disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 12 del RGA stabilita dal Senato Accademico nella seduta del 22.3.2011, riguardante sia i termini minimi di permanenza in un dipartimento sia la decorrenza della nuova afferenza (dalla data della delibera del Consiglio di Dipartimento e non dal 1° gennaio), era limitata nella delibera espressamente all'anno 2011. Come è noto, i Dipartimenti dal 18 giugno 2011 (data di entrata in vigore della citata modifica statutaria di cui al D.R. 540/11) hanno assunto la titolarità delle funzioni didattiche già in capo alle Facoltà (soppresse definitivamente a decorrere dal 1° novembre 2011). Le norme che finora hanno disciplinato la mobilità dei docenti tra le Facoltà contenute nel Regolamento sui trasferimenti dei professori e dei ricercatori (di cui al D.R. 710/2006) sono oggi pertanto applicabili alla mobilità tra dipartimenti per le ragioni sopra diffusamente esposte. Aggiunge, peraltro, che il richiamo dall'attuale art. 25 dello Statuto non è pertinente in materia di mobilità dei docenti tra dipartimenti; la disciplina infatti della mobilità non può prescindere dalla lettura sistematica più volte descritta. Nella fattispecie la disposizione va già ora integrata con quanto prevede il Regolamento sulla mobilità tra Facoltà. Peraltro lo Statuto cita la possibilità, non il diritto, di scelta del dipartimento cui afferire, possibilità che non si configurava neanche nel precedente assetto statutario come espressione del libero arbitrio del singolo docente essendo comunque subordinata a precisi vincoli procedurali.

Il Rettore ricorda peraltro che l'articolo 25 rubricato *Dipartimenti*, richiamato dal Prof. Platania, rinumerato art. 24 dal Senato Accademico in data 26 ottobre 2011, prevede al comma 3 che “*Le procedure di mobilità dei Docenti da un Dipartimento ad un altro sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo*”. L'Organo infatti ha inteso modificare il testo del precedente art. 25, c. 3 poiché non più coerente con l'attuale assetto previsto dalla Legge 240.

Alla domanda sui motivi per i quali solo oggi il Senato Accademico è chiamato ad esprimersi sulla disciplina dei trasferimenti, il Rettore risponde richiamando la stretta connessione

della materia con i contenuti della nota MiUR prot.1029 del 24.2.2012 nella quale si precisa, in merito all'articolo 29 dello Statuto rubricato 'Requisiti quantitativi per strutture dipartimentali', che: 'occorre prevedere che la deroga ai requisiti minimi numerici previsti dalla legge 240/2012 sia ammissibile solo per un anno, termine entro il quale il Dipartimento in questione deve essere disattivato'. Di questa osservazione si è tenuto conto nelle sedute dell'Organo Statutario e la disposizione sarà recepita nel Regolamento Generale di Ateneo come suggerito dal MiUR.

Il prof. Ruggieri ritiene opportuno stabilire regole che disciplinino il passaggio da un Dipartimento all'altro nell'intento di preservare le offerte didattiche dei Dipartimenti. A suo avviso il Senato Accademico, nel superiore interesse dell'Ateneo, potrebbe infatti decidere negativamente su proposte di trasferimento anche in presenza di pareri favorevoli dei dipartimenti interessati.

Il prof. Platania fa notare di aver esordito nel suo intervento affermando di condividere le premesse formulate dal Rettore, ma conferma i propri dubbi di legittimità sull'impianto complessivo inerente alla disciplina della mobilità interna al quale si giunge intervenendo su regolamenti piuttosto che sullo Statuto. Rimarca ancora una volta di non condividere la retroattività della procedura proposta.

Il Rettore invita il prof. Vesperini ad esprimere un parere sulla questione di legittimità sollevata dal prof. Platania.

Il prof. Vesperini ritiene che ci sia stato un errore nella lettura della proposta del Rettore: non si propone una nuova regola, ma l'applicazione, in via analogica, di norme già vigenti, alle quali, quindi, l'Amministrazione avrebbe ben potuto dare applicazione, senza bisogno di un previo pronunciamento del Senato. Aggiunge che l'applicazione ai dipartimenti di norme già stabilite per le Facoltà, in ragione del passaggio dalle une agli altri delle funzioni didattiche, già rappresenta prassi pacificamente accettata nell'Ateneo.

Il Rettore precisa che, d'altra parte, il trasferimento di un docente da un dipartimento ad un altro oggi non è più connesso solo alle ragioni di affinità scientifica ma anche alle esigenze della didattica e dell'offerta formativa. Per tale motivo assume particolare rilievo il ruolo dirimente del Senato Accademico. Per quanto riguarda la richiesta di trasferimento in atto della prof.ssa Graziano, a corredo della prima parte della procedura già espletata (approvazione del Dipartimento di destinazione), si dovrà acquisire il parere del Dipartimento di provenienza e la successiva delibera del Senato Accademico.

Il prof. Onofri fa notare che l'art.12, c. 4 del Regolamento Generale di Ateneo prevede un vincolo per il docente sulla permanenza nel dipartimento di provenienza di un anno; la domanda di trasferimento può essere presentata a partire dal secondo anno solare di permanenza presso un dipartimento.

Terminata la discussione, il Rettore invita il Senato ad esprimersi sulla proposta suddetta in merito alle procedure di mobilità dei docenti tra i Dipartimenti.

Il Senato Accademico, con l'astensione del prof. Platania, conviene sulla proposta del Rettore già inviata in data 27 marzo u.s. in merito alle procedure di mobilità dei docenti tra

dipartimenti come integrata in merito alla decorrenza del trasferimento fissata all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo al decreto rettorale.


5. VARIE ED EVENTUALI.

Il punto non registra argomenti da trattare.

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 19,35.

Letto e approvato.

IL SEGRETARIO  
Dott. Arch. Giovanni Cucullo



IL PRESIDENTE  
Prof. Marco Mancini

